



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

---

**PARERE MOTIVATO**  
**n. 213 del 17 NOVEMBRE 2016**

**OGGETTO: RAPPORTO AMBIENTALE AL DOCUMENTO PRELIMINARE DEL TERZO PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA DELLA REGIONE VENETO.**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE**

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che "*La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*" e viene effettuata per piani e programmi:

- a) "*che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
- b) "*per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*"

**VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 3262/2006;

**VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

**VISTO** in particolare, l'allegato A alla DGR 791/2009 che contiene le indicazioni procedurali per la redazione di Piani/Programma di competenza della Regione veneto.

**ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV..

La Commissione VAS si è riunita in data 17 novembre 2016 come da nota di convocazione in data 15 novembre 2016 prot. reg. 444571;



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca che con nota n. 292102 del 28.07.16, di seguito elencata:

- DGR n.1200 del 26 luglio 2016 di adozione del Terzo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati della Regione del Veneto con allegati:
- Rapporto Ambientale;
- Relazione tecnica di non assoggettabilità alla Vinca;
- Sintesi non tecnica
- Nota n.299334 del 3.08.16 di richiesta agli enti competenti in materia ambientale di espressione di parere.

A seguito della richiesta di integrazioni n.335893 del 07.09.16, la Sezione Agroambiente con nota n. 419853 del 26.10.16 inviava:

- Avviso di pubblicazione nel BURV n.73 del 29.07.16;
- Pagina internet dedicata alla pubblicazione del Piano;
- Copia verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale;
- Nota sulle osservazioni pervenute: 6 osservazioni suddivise in 67 indicazioni delle quali 10 non accoglibili, 32 non attinenti al Rapporto Ambientale e 25 attinenti al Rapporto Ambientale;
- Parere della Provincia di Trento.

Inoltre, successivamente alla riunione tenutasi in data giovedì 10 novembre 2016, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota n.440645 del'11.11.16 e con e-mail del 11 e 15 novembre 2016 inviava alcune precisazioni e approfondimenti sulle tematiche trattate inerenti il Rapporto Ambientale.

**VISTA** l'istruttoria elaborata dall'Unità Organizzativa Coordinamento Commissioni VAS VINCA NUVV, elaborata sulla scorta dei documenti trasmessi dalla Autorità Procedente, da cui risulta che L'esigenza di una norma comunitaria volta a limitare la dispersione di composti azotati nell'ambiente si è resa evidente quando in molte regioni degli Stati membri della comunità è stato rilevato un contenuto di nitrati nelle acque superiore al livello massimo ammesso dalle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16/06/1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri. Per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici e per salvaguardare altri usi legittimi dell'acqua si è pertanto reso necessario ridurre le pressioni sull'inquinamento idrico determinato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Con la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Comunità europea è intervenuta affinché gli Stati membri predisponessero azioni a tutela della qualità delle acque, in considerazione dell'aumento della presenza di nitrati rispetto alle norme fissate nella direttiva 75/440/CEE e nella direttiva 80/778/CEE, abrogata e sostituita con la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 03/11/1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, relative alla qualità delle acque potabili e delle acque destinate al consumo umano.

In un approccio organico alla tutela delle acque, la direttiva in materia di nitrati di origine agricola è andata ad affiancarsi alla coeva direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il limite di criticità individuato dalla Comunità Europea anche con la direttiva 91/676/CEE è di 50 mg/l di nitrato; qualora nelle acque dolci superficiali o sotterranee tale limite sia superato, o le condizioni ambientali siano tali da ritenere che possa essere raggiunto, ovvero qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine risultino eutrofiche o possano diventarlo, il territorio pertinente deve essere designato vulnerabile e in tale ambito debbono essere applicati comportamenti agronomici maggiormente attenti ai possibili rilasci di azoto nelle acque.



### Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il primo recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva 91/676/CEE, "Direttiva Nitrati", è avvenuto con il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, recante "*Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*", decreto che costituiva la norma nazionale di riferimento per la tutela delle acque.

Il suddetto decreto legislativo è stato successivamente abrogato e sostituito dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ne ha - relativamente alle disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati (Parte Terza, Sezione II) - riconfermato i contenuti, soprattutto in ordine alle specifiche procedure applicative.

Con riferimento alla Direttiva Nitrati, gli interventi indicati dalle norme comunitarie e nazionali, per i quali le Regioni debbono definire provvedimenti sulla zonazione del territorio regionale e sulla disciplina di gestione di taluni fattori di produzione, riguardano:

- l'individuazione di ambiti territoriali particolarmente suscettibili ad essere inquinati e ad influenzare a loro volta direttamente la qualità delle acque, ambiti denominati "Zone Vulnerabili";
- l'applicazione, da parte degli agricoltori, di un insieme di criteri per la corretta gestione delle attività agricole a tutela della risorsa suolo e delle acque, che devono essere riferiti al Codice di Buona Pratica Agricola definito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto ministeriale 19 aprile 1999;
- la predisposizione di un insieme di misure di indirizzo e cogenti che debbono essere adottate da parte degli agricoltori, in particolar modo da parte di quanti esercitano attività legate alle produzioni zootecniche, riguardo alla gestione del suolo e delle pratiche connesse alla fertilizzazione azotata;
- iniziative in materia di formazione ed informazione destinate agli operatori agricoli per l'introduzione delle suddette pratiche agronomiche a tutela dell'ambiente.
- Per quanto riguarda il contesto territoriale attualmente vigente ai fini dell'applicazione del Programma d'Azione, il riferimento è quello dato dall'articolo 13 delle "Norme tecniche di attuazione" del "Piano di tutela delle acque" (DCR 5 novembre 2009, n. 107), che riepiloga tutti i provvedimenti mediante i quali si è progressivamente giunti all'individuazione delle Zone Vulnerabili ai nitrati all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Attualmente, le Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) designate sono così identificate:

- a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del comune di Cavarzere (ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006);
- b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano Direttore 2000" per il risanamento della laguna di Venezia, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 7 maggio 2006;
- d) l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige e Comuni in provincia di Verona afferenti al Bacino del Po, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2267 del 24 luglio 2007, in seguito integrata dalla DGR n. 2684 dell'11 settembre 2007.

È necessario ricordare che nel 2012, a seguito dell'approvazione di una legge nazionale (legge n. 221/2012) che sospendeva - nell'attesa della ridefinizione delle zone vulnerabili ai nitrati - l'efficacia dei Programmi d'Azione regionali, la Commissione europea aveva recentemente aperto una procedura di EU-PILOT (4450/13/ENVI) per mancata applicazione dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE. L'apertura di tale contenzioso con la Commissione europea ha reso necessario un provvedimento da parte di ciascuna Regione sia per la riconferma della designazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) individuate precedentemente all'emanazione della legge n. 221/2012, sia per la riconferma delle misure di tutela delle contenute nei Programmi d'Azione vigenti. Il Veneto ha provveduto all'approvazione della DGR 1 febbraio 2013, n. 221, in seguito alla cui emanazione,



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

---

in concomitanza con quanto effettuato dalle altre Regioni, non hanno più avuto seguito le paventate iniziative della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione dell'articolo 5 della direttiva.

A livello nazionale, il "Codice di Buona Pratica Agricola (DM 19 aprile 1999)" ha dato applicazione all'articolo 4 della direttiva 91/676/CEE, individuando i comportamenti più corretti che gli agricoltori devono mettere in atto per la migliore tutela ambientale dall'inquinamento da azoto di origine agricola. Sulla base degli indirizzi tecnici del Codice, tramite il DM 7 aprile 2006 sono stati successivamente stabiliti i criteri generali dell'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento ai quali tutte le Regioni hanno fatto riferimento nel predisporre la disciplina generale sull'utilizzo degli effluenti zootecnici (valida per le ZO) e, in particolare, ai fini dell'approvazione dei rispettivi "Programmi d'Azione" (validi per le ZVN).

Nella Regione del Veneto, le norme generali applicabili nelle Zone Ordinarie (non vulnerabili) sono state approvate con l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495. Nelle ZO si disciplina pertanto l'utilizzo in agricoltura di liquami e letami con modalità agronomicamente corrette, nel rispetto dei criteri e nei limiti che sono stati individuati a livello nazionale e sono comunque tali da consentire di valorizzare le caratteristiche fertilizzanti ed ammendanti dei materiali di origine zootecnica, mantenendo adeguato il livello delle azioni di salvaguardia ambientale. La disciplina "ordinaria" per gli ambiti territoriali non ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva Nitrati è tutt'ora quella dettata dall'allegato A alla DGR n. 2495/2006 (Titoli da I a IV e Titolo VI).

Il medesimo allegato riporta inoltre, al Titolo V, il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili del Veneto.

Mentre le disposizioni della DGR n. 2495/2006 per le ZO sono tutt'ora in vigore, nel corso del 2010 e del 2011, il Programma d'Azione per le ZVN - che la direttiva prevede abbia durata quadriennale - è stato oggetto di riesame ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della direttiva 91/676/CEE, sottoponendolo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Il succitato articolo 5 impone infatti la revisione quadriennale dei contenuti dei Programmi, al fine di verificare se le azioni di salvaguardia individuate tengono conto di tutti gli elementi e gli aspetti - anche precedentemente non previsti - necessari ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale e, parallelamente, la Regione del Veneto ha provveduto all'esecuzione della procedura di Valutazione Strategica Ambientale - VAS, terminata con l'approvazione della DGR 26 luglio 2011, n. 1150. L'allegato A contiene il "Secondo Programma d'Azione (2012-2015)", che disciplina l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati di sintesi chimica per il periodo 2012-2015.

Nel merito dei contenuti innovativi del "Secondo Programma d'Azione (2012-2015)", si evidenzia che sono stati introdotti, o maggiormente precisati, alcuni criteri di salvaguardia ambientale; questi sono stati predisposti nel corso della procedura di richiesta alla Commissione europea della deroga alla Direttiva Nitrati per le Regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e sono omogenei nelle quattro Regioni.

In particolare, i principali caratteri e disposizioni introdotte sono:

- parametro MAS (*MAS – Maximum Application Standard*);
- efficienza minima d'uso degli effluenti di allevamento;
- limiti di pendenza;
- PUA annuale e Registro delle concimazioni.

Per la valutazione degli effetti dell'applicazione del Programma d'Azione sono stati effettuati - in riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 su appositi indicatori. Di conseguenza, sono stati rilevati i valori degli indicatori specificati all'interno del Piano di monitoraggio e sottoposti ad analisi e valutazione. I "Report di monitoraggio" approvati contengono pertanto i dati rilevati su un set di 21 indicatori e parametri ambientali che consentono la rappresentazione sia delle condizioni delle risorse naturali che dell'andamento della loro caratteristiche qualitative nel tempo. Occorre ricordare che il PdA ha trovato la completa applicazione in Veneto già nel 2006, rendendo immediatamente manifesta la necessità, da parte



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

degli allevamenti zootecnici, di un elevato grado di impegno per poter rispettare una regolamentazione ritenuta particolarmente restrittiva. Di conseguenza, fin dai primi periodi gli operatori agricoli e le Istituzioni competenti avevano ipotizzato di avanzare presso la Commissione europea la richiesta di un provvedimento di deroga al limite di 170 kg/ha di azoto da effluente di allevamento applicabile annualmente sulle superfici agricole. Ciò avrebbe consentito la distribuzione di una quantità di azoto ritenuta più adeguata alle esigenze delle colture praticate, in particolare, nella pianura padana. La Deroga Nitrati è stata successivamente approvata con decisione di esecuzione della Commissione europea del 3 novembre 2011 (decisione 2011/721/UE), al termine di una lunga fase di negoziazione con le Autorità nazionali e le Regioni italiane interessate (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto).

Dopo il primo quadriennio di applicazione, con un'adesione di una ventina di aziende su un potenziale di circa 7.000, la Giunta regionale, con DGR n. 224 del 24 febbraio 2015, ha stabilito di non procedere ulteriormente alla richiesta di Deroga Nitrati alla UE per il periodo 2015-2019.

Relativamente all'applicazione del "Secondo Programma d'Azione Nitrati" della Regione del Veneto (PDA 2012 – 2015), gli aspetti che rappresentano i punti di forza e di debolezza (criticità presenti), possono essere così riassunti.

Punti di forza:

- a) crescente consapevolezza degli operatori;
- b) elevata adesione e quindi un rilevante grado di osservanza degli adempimenti amministrativi;
- c) presenza di una struttura informatizzata di predisposizione della documentazione amministrativa;
- d) permanenza di equilibrio nel rapporto SAU aziendale/patrimonio zootecnico allevato;
- e) presenza di impianti di lavorazione di deiezioni avicole per la produzione di fertilizzanti commerciali;
- f) contenimento della pressione agrozootecnica entro i limiti di "accettabilità";
- g) flessione del carico zootecnico regionale.
- h) inserimento di fasi di successivo trattamento degli effluenti prodotti;
- i) possibilità di analisi e recupero di informazioni territoriali che permettano di dare dimostrazione costante dell'andamento delle pressioni agro-zootecniche in ZVN;
- j) applicazione fin dal 2007, del bilancio dell'azoto calibrato sulla riduzione proteica nella razione animale e alla mole di dell'animale allevato.

Punti di debolezza (criticità presenti):

- a) consistente carico burocratico amministrativo in ZVN;
- b) inefficacia della decisione di deroga nitrati. Adesione che non ha superato le poche unità nel quadriennio 2012-2015, rendendo non ipotizzabile la riproposizione dei criteri gestionali ulteriormente restrittivi individuati nella Deroga Nitrati, a fronte di un beneficio gestionale altrimenti conseguibile;
- c) permanere della concentrazione del carico zootecnico su aree limitate;
- d) presenza di fenomeni di criticità ambientali locali cui viene attribuita correlazione con l'attività agro zootecnica diffusa;
- e) elevata dipendenza della manifestazione delle criticità acute dai fenomeni climatico-ambientali;
- f) mancanza di adeguati strumenti per tener conto delle variazioni meteo-climatiche che si manifestano nel territorio interessato.

L'entrata in vigore del DM 7 aprile 2006 è avvenuta al termine di una prolungata fase preparatoria. L'approvazione del provvedimento nazionale si era infatti resa indifferibile per poter dotare le Regioni dei criteri tecnici necessari alla formalizzazione dei "Programmi d'Azione" nel quadro della procedura prevista dal D. Lgs. n. 152/2006 (già definita dall'articolo 19 del previgente D. Lgs. n. 152/1999). Nell'urgenza di dare recepimento alla direttiva 91/676/CEE con detto decreto ministeriale, non è stato possibile effettuare un'adeguata opera di definizione degli aspetti tecnici (e relativi effetti agronomici ed ambientali) e di quelli normativi atti a ricondurre anche la produzione e l'uso agronomico del digestato nell'ambito della disciplina dell'utilizzazione degli effluenti zootecnici. Sulla base delle sollecitazioni degli imprenditori agricoli, che si sono trovati a



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

---

dover operare nell'ambito di un quadro normativo e amministrativo non facilmente interpretabile e disomogeneo a livello interregionale, è stata avviata già nei primi anni di applicazione, l'azione di riconsiderazione di quegli elementi che si erano rilevati critici nel DM 7 aprile 2006; ma, soprattutto, si è intensificata la richiesta di una regolamentazione che considerasse adeguatamente il ruolo che poteva essere svolto dalla "filiera" di produzione del biogas nel territorio. Con il "nuovo DM effluenti" sono stati pertanto individuati tutti gli elementi che rendono il digestato idoneo all'uso agronomico, a partire dalle matrici da sottoporre a trattamento, fino alla caratterizzazione del materiale dal punto di vista chimico e microbiologico e si stabiliscono, inoltre, le precauzioni e le limitazioni di carattere gestionale che devono essere rispettate da parte degli operatori a tutela dell'ambiente. L'approvazione del testo del DM 25.02.2016 ha seguito nondimeno un iter particolarmente impegnativo, vista la diversità degli aspetti da considerare, sia dal punto di vista meramente tecnico, come dal punto di vista normativo e procedurale.

### L'AGGIORNAMENTO 2016-2019 DEL PROGRAMMA D'AZIONE NITRATI

Rispetto alla Valutazione Ambientale Strategica di cui al "Secondo Programma d'Azione" (DGR n. 1150/2011), nel "Terzo programma d'Azione", verrà a mancare lo scenario di "Deroga Nitrati", che comportava valutazioni sul maggiore utilizzo dell'effluente zootecnico ammesso con le modalità della decisione 2011/721/UE; questa infatti consentiva, a fronte di un insieme di rigorosi impegni gestionali e agronomici, un apporto di effluente in quantità annua pari a 250 kg/ha, anziché 170 kg/ha. Nella proposta di nuovo Programma sono previste prescrizioni di maggior dettaglio concernenti la gestione degli effluenti di allevamento sottoposti a trattamenti di digestione anaerobica, anche qualora miscelati con biomassa vegetale di origine agricola o con sottoprodotti di origine agricola, forestale o agroindustriale aventi i requisiti di cui all'articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006; viene così identificato un materiale, derivante dal trattamento di digestione anaerobica, la cui gestione complessiva (compreso il successivo uso agronomico) è assimilata a quella dell'utilizzo degli effluenti di allevamento. Sono stati infatti messi a punto sia tutti criteri per la gestione aziendale agronomica degli effluenti digestati nell'ambito dei fabbisogni nutrizionali delle colture ed in rapporto alle misure di tutela ambientale, sia le procedure amministrative atte a dare tracciabilità dell'utilizzo delle matrici nelle fasi di trattamento e nella successiva fasi di utilizzo agronomico del digestato. Con il nuovo Programma sono confermati i criteri attuativi e le indicazioni procedurali necessari alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) annuale per le Zone Vulnerabili e per le Zone Ordinarie, nonché alla compilazione del Registro delle concimazioni. Per quanto riguarda i divieti stagionali di spandimento, l'introduzione di una certa flessibilità dell'entrata in vigore dei periodi di sospensione potrà consentire una gestione degli spandimenti più attenta alle condizioni agronomiche e colturali in essere, con benefici ambientali che possono assumere un rilievo significativo in termini di minori rilasci azotati nell'ambiente, fatto salvo apposito e necessario bollettino meteo redatto da ARPAV.

Vengono introdotti i parametri di produzione di azoto e di effluenti derivanti dall'allevamento bufalino, elaborati dal Dipartimento di Ingegneria Agraria ed Agronomia del Territorio dell'Università di Napoli Federico II. Vengono inoltre introdotti, nell'ambito delle categorie di materiali di cui è ammesso l'uso agronomico, anche i reflui derivanti dall'attività di piscicoltura, in quanto previsti dall'articolo 74 del D. Lgs. n. 152/2006. Per quanto riguarda l'uso agronomico delle acque reflue aziendali, il DM 25 febbraio 2016 riprende i criteri generali già stabiliti con il precedente DM 7 aprile 2006, individuando alcune ulteriori tipologie di materiali e procedure per ammettere il loro spandimento sulle superfici agricole. Si prevede pertanto che gli allevamenti che effettuano trasformazione del latte di propria produzione in misura prevalente e le "piccole aziende agroalimentari", qualora intendano utilizzare acque reflue contenenti anche sottoprodotti provenienti dalle lavorazioni casearie, lo possano fare sulla base di un'apposita relazione tecnica che dimostri l'idoneità dei siti di spandimento, nonché previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, a garanzia dell'assenza di problematiche di tipo sanitario.



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Gli articoli che contengono le principali variazioni del nuovo PdA 2016-2019 rispetto al precedente 2012-2015, così come meglio dettagliati e specificati dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con nota prot. reg. n. 440645 del 11/11/2016, possono essere così di seguito riassunti.

DIVIETI DI SPANDIMENTO	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
<b>Revisione distanze di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici</b>				
Coerentemente con la normativa nazionale (DM n. 5046 del 25.2.2016) sono state ridotte le distanze minime di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, concimi azotati e ammendanti organici. Si conferma l'obbligatorietà della copertura vegetale permanente ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o altre superfici boscate.	Art. 4 Comma 1	Art. 36 Comma 1	Art. 4 Comma 1	SI
<b>Possibilità di utilizzo di liquami e assimilati, letami e assimilati, concimi azotati e ammendanti organici su terreni in pendenza fino al 20% in presenza di misure gestionali specifiche</b>				
La pendenza entro cui è possibile attuare le operazioni di utilizzazione agronomica è incrementata dal 10% al 20%, (anziché dal 10% al 15% come previsto invece nel precedente PdA) ma solo quando siano garantite misure volte ad evitare il ruscellamento, attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione delle migliori tecniche di spandimento disponibili.	Letami e assimilati Art. 4 Comma 5  Liquami e assimilati Art. 5 Comma 5	Liquami Art. 37 Comma 4	Letami e assimilati Art. 4 Comma 6  Liquami e assimilati Art. 5 Comma 5	SI
<b>Introduzione di maggior flessibilità per il periodo di divieto autunno-invernale</b>				
Viene mantenuta la stessa durata dei periodi di utilizzazione agronomica prevista dalla passata disciplina, e, conformemente al DM. n. 5046 del 25.2.2016, è stata prevista una maggiore flessibilità con la possibilità di spostamento dei giorni di inizio e di fine del periodo di divieto autunno/invernale. Sono disciplinate anche le eventualità di sospensione del periodo di divieto, sulla base di criteri pedoclimatici oggettivi, attraverso l'utilizzo delle previsioni meteorologiche. Permane il divieto nella stagione autunno-invernale per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, per un periodo di 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento interfilare permanente). Tale durata del divieto è estesa all'erba medica, ai terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	Art. 8 Comma 1 Lettera c)	Art. 40 Comma 1 Lettera d) Punto 1)	Art. 6 Comma 1 Lettera d) Punto 1)	SI



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
<p><b>Divieto di generare fenomeni di aerosol durante la fertirrigazione</b></p> <p>È vietato generare fenomeni di aerosol laddove si utilizzino tecniche di fertirrigazione con liquami o materiali assimilati.</p>	<p>Dal primo PDA 2007-2011 DGR n. 2495/2006 Art. 9 Comma 1</p> <p>Art. 15</p>	<p>Art. 34 Comma 3 (Solo Digestato)</p>	<p>Art. 7 - Comma 2 Primo trattino</p> <p>- Comma 4 (disposizione introdotta anche in ZO)</p>	SI
<p><b>Inclusione di qualsiasi forma azotata (biomassa vegetale, acque reflue, effluente zootecnico e concimi azotati di sintesi chimica) nel conteggio del MAS</b></p> <p>Nel calcolo della quantità dei fabbisogni azotati (MAS), per i quali la presente disciplina stabilisce un limite per coltura, rientra qualsiasi forma azotata proveniente da biomassa vegetale, da acqua reflua o da effluente zootecnico palabile o non palabile e da fertilizzanti azotati di sintesi chimica. Questo criterio è adottato in modo uniforme su tutto il territorio regionale.</p>	<p>Allegato Tabella 1 "Apporti massimi di azoto (MAS)"</p>	<p>Art. 14 Comma 1</p> <p>Art. 21 Comma 2 (Digestato)</p>	<p>Art. 8 Comma 2</p> <p>(disposizione introdotta anche in ZO)</p>	SI
<p><b>Inserimento di tutto il comparto del digestato proveniente da sola biomassa vegetale (colture dedicate) nella classificazione di digestato agrozootecnico</b></p> <p>Ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto e delle disposizioni recate dal nuovo DM 25.2.2016, il Programma d'Azione inserisce, ora, nella classificazione di "digestato agrozootecnico", anche il digestato proveniente da sola biomassa vegetale. Le matrici vegetali impiegate nel trattamento hanno subito una "digestione" analoga a quella che i medesimi materiali subiscono nell'apparato digerente dell'animale. Il digestato da sola biomassa vegetale rientra in tal modo all'interno dei "sottoprodotti" (e pertanto del "sottoprodotto" deve avere i requisiti richiesti) di cui può essere effettuato un uso agronomico, analogamente agli effluenti di allevamento, nell'ambito della disciplina che regola l'utilizzo dei fertilizzanti azotati. Ciò attiva il rispetto di tutte le prescrizioni, dei limiti e divieti correlati allo spandimento del digestato, già peraltro adottate nelle autorizzazioni – sulla base di altra disciplina – degli impianti così alimentati. Dal punto di vista amministrativo saranno unificate le procedure da attivare ai fini del controllo della gestione e dell'uso agronomico (presentazione della comunicazione, compilazione del registro delle concimazioni e altra documentazione necessaria al dare tracciabilità al digestato da sola biomassa vegetale).</p>	<p>Non presente</p> <p>In assenza di normativa le procedure di Comunicazione assimilavano il digestato da sola biomasse vegetale alle "acque reflue" (vedi Rapporto Ambientale adottato, Cap. 2.1 "Digestato da sole biomasse vegetali")</p>	<p>Art. 22 Comma 1 Lettera b)</p> <p>Comma 3</p> <p>Allegato IX</p>	<p>Art. 14 Comma 1 Lettera b)</p>	NO





Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

TRATTAMENTI E STOCCAGGI	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
<p><b>Regolamentazione dell'accumulo in campo di biomasse da residui coltivazioni agricole, biomasse da residui lavorazione industriali e compost delle stesse</b></p> <p>Sono inserite prescrizioni per il materiale vegetale raccolto in cumuli in campo. La gestione degli accumuli in campo di determinate biomasse vegetali, a pari di quanto previsto per i letami, è finalizzata al loro utilizzo agronomico sui terreni circostanti e al loro conferimento ai centri di trattamento, ed è consentito per un massimo di 30 giorni.</p> <p>Il rispetto di tali prescrizioni ha il duplice obiettivo di impedire il rilascio di sostanze che può verificarsi durante una fase stoccaggio incontrollato e adempiere a indicazioni che consentono di differenziarne la gestione rispetto a quella prevista per i rifiuti, anche rispetto agli adempimenti di tipo amministrativo.</p>	Non presente	Non presente	Art. 11 Comma 5  (disposizione introdotta anche in ZO)	NO
<p><b>Prescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico o plastomerico</b></p> <p>Sono ritenuti idonei allo stoccaggio dei liquami anche serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, a condizione che siano dotati di un sistema di contenimento in terra, di un fosso di guardia perimetrale, di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto e di un sistema di estrazione del contenuto dal basso. Tale apprestamento, che consente un controllo semplice ed efficace del rispetto di quanto prescritto dalla norma, consente altresì di evitare interventi strutturali aziendali che modificano il sito in modo irreversibile.</p>	Non presente	Art. 12 Comma 5	Art. 12 Comma 9  (disposizione introdotta anche in ZO)	SI

DIGESTATO	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
<p><b>Utilizzo del digestato agroindustriale ai fini agronomici</b></p> <p>Va precisato che l'utilizzo del digestato agrozootecnico era già regolamentato nell'ambito della disciplina regionale. Diversamente, nell'ambito del nuovo Programma d'Azione, vengono codificati la definizione, i vincoli ed i criteri di utilizzazione riguardanti il digestato agroindustriale. Le due tipologie di digestato citate si differenziano, sostanzialmente, in ragione delle diverse categorie di materiali, da soli o in miscela tra loro, che sono ammessi nei rispettivi cicli di produzione del digestato da utilizzare ai fini agronomici.</p>	Non presente	Utilizzazione agronomica Art. 29 Comma 1  Produzione Art. 30 Commi 1, 2 e 3	Utilizzazione agronomica Art. 20 Commi 1, 2 e 3  Produzione Art. 21 Commi 1, 2 e 3	SI
<p><b>Stima della perdita (20%) in fase di stoccaggio della quota di azoto al campo di origine non zootecnica</b></p> <p>Viene inserita l'indicazione relativa alla perdita di azoto per volatilizzazione, per la parte proveniente da matrici vegetali, che si produce nella fase di stoccaggio del digestato, essendo considerato a "bilancio zero" – in termini di input e output dell'azoto – il solo processo di digestione anaerobica. Il DM 25.2.2016 prende perciò atto delle condizioni che si rilevano nella realtà operativa. In precedenza, la differenza tra l'azoto presente nelle</p>	Non presente	Allegato IX	Art. 18 Comma 3	NO



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

matrici in input al digestore e quello del digestato in output doveva essere dimostrata tramite una relazione tecnica di un tecnico abilitato, accompagnata dal relativo piano di monitoraggio.				
<b>Specifiche tecniche per lo stoccaggio di matrici diverse dagli effluenti e acque reflue</b>				
Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica deve avvenire secondo le modalità previste per i materiali palabili o non palabili. In tal modo viene data assicurazione che non abbiano a verificarsi rilasci di sostanze che possono produrre impatti negativi sulla qualità delle acque. La prescrizione è pertanto particolarmente cautelativa, in particolare per le biomasse vegetali, tenuto conto che la permanenza delle matrici in azienda prima della loro immissione nel digestore tende ad essere il più breve possibile, in relazione ai cicli di caricamento.	Non presente	Art. 32 Comma 1	Art. 22 Comma 1	SI

EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
<b>Introduzione tra gli effluenti dei reflui di allevamento provenienti dall'allevamento ittico</b>				
Con il DM 25.2.2016, i reflui provenienti dagli allevamenti ittici di acqua dolce rientrano nella definizione di "effluenti di allevamento" e, in quanto tali, sono soggetti alla medesima disciplina qualora utilizzati ai fini agronomici. Deve pertanto essere rispettato, in primo luogo, il rapporto tra azoto di origine zootecnica apportato e la superficie utilizzata per lo spandimento; devono inoltre essere rispettati tutti i rimanenti vincoli gestionali (divieti di spandimento stagionali e territoriali) e i relativi adempimenti amministrativi.	Non presente	Art. 3 Comma 1 Lettera c)	Art. 2 Comma 1 Lettera c)	NO
<b>Introduzione di nuove categorie di animali allevati: bufali</b>				
A seguito delle specifiche indagini di un istituto di ricerca ed in recepimento degli esiti nell'ambito del DM 25.2.2016, è stata inserita la categoria dei bufali (non presenti nel precedente DM 7.4.2006), con i relativi parametri di quantità azoto e di effluenti prodotti.	Compresi nella categoria "bovini"	Art. 40 Comma 5  Allegato I Tabelle 1 e 2	Art. 8 Comma 4  Allegato 4	NO
<b>Adeguamento dei parametri di produzione di liquame e letame di alcuni tipi di bovini</b>				
In base a studi effettuati tra il 2007 e il 2009 da ricercatori dell'Università di Torino per la Regione Piemonte, sono stati adeguati parametri, in termini di peso e volume, della produzione di effluente da parte dei bovini da carne, dei capi da rimonta e delle vacche nutrici, limitatamente ad alcune tipologie di stabulazione. I parametri individuati riguardano la produzione di liquame e di letame, che è stata rilevata operando sia su animali allevati in condizioni sperimentali strettamente controllate, sia su animali allevati in allevamenti commerciali. Gli studi effettuati, pubblicati nel 2010, hanno dimostrato la sovrastima derivante dai calcoli realizzati ai fini della predisposizione del DM 7.4.2006.	Allegato I Tabelle 1 e 2	Allegato I Tabella 1  Assimilazione e delle vacche nutrici alle manze e ai bovini all'ingrasso  Tabella 2	Allegato 4	NO



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

ACQUE REFLUE AZIENDALI	PDA 2012-2015	DM 25.2.2016	PDA 2016-2019	Sottoposta a valutazione RA
<p><b>Utilizzo delle acque reflue di cantina e semplificazione amministrativa</b></p> <p>Nei l'utilizzo delle acque reflue provenienti dai lavaggi delle cantine, le aziende che ne effettuano lo spandimento sulle superfici agricole in quantità di azoto inferiore a 250 kg/anno possono essere esonerate dalla presentazione alla Provincia della "comunicazione". Quest'ultima sarà sostituita da una dichiarazione di "non significatività" ambientale dell'intervento. Va a tale proposito ricordato che l'azoto mediamente contenuto nelle comunicazioni a sistema che riguardano lo spandimento delle acque reflue di cantina assommava a 50 kg/N/anno, per una superficie media interessata alla distribuzione pari a 6 ha.</p>	Non presente	Art. 15 Comma 5	Art. 35 Comma 1	NO
<p><b>Utilizzo delle acque reflue di caseificio</b></p> <p>Si prevede che gli allevamenti che effettuano trasformazione del latte di propria produzione in misura prevalente e le "piccole aziende agroalimentari", qualora intendano utilizzare acque reflue contenenti anche sottoprodotti provenienti dalle lavorazioni casearie, lo possano fare sulla base di un'apposita relazione tecnica che dimostri l'idoneità dei siti di spandimento, nonché previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, a garanzia dell'assenza di problematiche di tipo sanitario.</p>	DM 7.4.2006 DGR n. 2495/2006 Art. 11 Comma 2 Lettera e) La disposizione escludeva le aziende > 100.000 l. Il DM 7.4.2006 non prevedeva l'utilizzo acque reflue "addizionate". Non era prevista la relazione tecnica.	Art. 15 Comma 3	Art. 29 Comma 3	NO

Il Programma d'Azione (PdA) individua le misure di tutela ambientale finalizzate alla riduzione delle perdite di composti azotati di origine agricola verso le acque superficiali e sotterranee nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), perseguendo i seguenti obiettivi generali:

- proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, con particolare riguardo alla salvaguardia di quelle destinate al consumo umano;
- limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA, di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto;
- ottimizzare l'efficienza della concimazione distribuendo l'azoto durante le fasi colturali in cui l'esigenza delle colture è maggiore e frazionando il quantitativo in più distribuzioni.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi nel territorio delle zone designate vulnerabili ai nitrati, il PdA 2016-2019 disciplina le modalità di gestione e di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati rappresentati da:

- effluenti zootecnici;



## Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- digestati derivanti da effluenti zootecnici sottoposti a trattamento, anche in miscela con materiali di origine vegetale, nel caso dei trattamenti di digestione anaerobica, e da altri digestati contenenti sottoprodotti agroindustriali ai sensi dell'articolo 184 bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- concimi di sintesi chimica;
- acque reflue aziendali.

In linea generale, attraverso la regolamentazione dell'intera filiera del refluo zootecnico (dalla produzione in stalla alla distribuzione in campo, ovvero solo una o più fasi della filiera il PdA coinvolge le aziende agricole che operano in ZVN ed effettuano la fertilizzazione azotata delle colture, o che utilizzano anche solamente concimi azotati di sintesi chimica. Le misure di gestione degli effluenti zootecnici individuate dal Programma d'Azione sono inoltre coerenti con il rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di tutela ambientale in termini generali.

**VALUTAZIONE AMBIENTALE DELLA PROPOSTA STRATEGICA DI PROGRAMMA D'AZIONE**

Gli esiti del piano di monitoraggio del vigente "Secondo Programma d'Azione (2012-2015)", non hanno evidenziato sostanziali problematiche ambientali legate ai superamenti delle concentrazioni d'azoto nelle varie matrici monitorate. La valutazione ambientale strategica è stata pertanto sviluppata prendendo come riferimento i nuovi elementi introdotti dal "Terzo programma d'Azione Nitrati (2016-2019)", a modifica o integrazione di quelli già precedentemente adottati e che possono avere una qualche rilevanza sulle componenti ambientali.

Come evidenziato in precedenza, alcune modifiche che riguardano la semplificazione amministrativa o azioni di miglioramento di tipo amministrativo e gestionale, non sono state valutate vista la loro limitata rilevanza dal punto di vista ambientale. In tabella vengono, pertanto, riassunte le modifiche mettendo in evidenza quelle che, per possibili effetti in ambito ambientale, necessitano di essere sottoposte a valutazione.

<b>MODIFICHE PdA 2016-2020</b>	<b>Da valutare</b>
<b>DIVIETI DI SPANDIMENTO</b>	
Revisione distanze di spandimento dai corsi d'acqua per letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici	<b>SI</b>
Possibilità di utilizzo di liquami e letami e assimilati, per concimi azotati e ammendanti organici su terreni in pendenza fino al 20% in presenza di misure gestionali specifiche	<b>SI</b>
Introduzione di maggior flessibilità per il periodo di divieto autunno-invernale	<b>SI</b>
<b>TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE</b>	
Divieto di generare fenomeni di aerosol durante la fertirrigazione	<b>SI</b>
Inclusione di qualsiasi forma azotata (biomassa vegetale, acqua reflue effluente zootecnico e da sintesi chimica) nel conteggio del MAS	<b>SI</b>
Inserimento di tutto il comparto del digestato proveniente da sola biomassa vegetale (colture dedicate) nella classificazione di digestato agro zootecnico	<b>NO</b>



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

<b>MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE</b>	
<p>La presenza degli impianti di digestione anaerobica che trattano sole biomasse vegetali e producono digestato "verde" – successivamente utilizzato ai fini agronomici – costituisce una realtà già presente sul territorio veneto. Specifiche Conferenze di Servizi autorizzano gli impianti all'esercizio per l'utilizzo di sole colture dedicate (materie prime vegetali). Alle Conferenze sono presenti tutti i soggetti pubblici competenti in materia ambientale, titolati a proporre le necessarie prescrizioni di salvaguardia ambientale; in tale sede è sempre stato fatto riferimento alla disciplina sull'uso degli effluenti di allevamento.</p> <p>L'inclusione del digestato da biomasse vegetali nella classificazione del digestato agrozootecnico, ora previsto dall'articolo 22 del DM 25.2.2016, non riduce la tutela ambientale, poiché si vanno ad applicare criteri di gestione agronomica già applicati in Veneto nel caso in cui sono utilizzate anche altre biomasse di origine vegetale, oltretutto effluenti di allevamento.</p> <p>In proposito, l'analisi delle pressioni del comparto è rappresentata dal paragrafo specifico inserito nel Rapporto Ambientale, come in atti.</p>	
<b>TRATTAMENTI E STOCCAGGI</b>	
Regolamentazione dell'accumulo in campo di biomasse da residui coltivazioni agricole, biomasse da residui lavorazione industriali e compost delle stesse	NO
<b>MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE</b>	
<p>In questo caso non si ravvisano pressioni ambientali derivanti da un accumulo temporaneo (30 giorni) di materiale di origine vegetale che verrà comunque restituito ai terreni sotto forma di ammendante. Anche per tali matrici vegetali il contenuto di azoto vegetale è comunque gestito nel Registro delle concimazioni, nel rispetto dei limiti del MAS. Inoltre, le specifiche dell'art. 11 comma 5 del PdA "...qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura".</p>	
Prescrizioni tecniche per lo stoccaggio dei liquami nei nuovi serbatoi di materiale elastomerico o plastomerico	SI
<b>DIGESTATO</b>	
Utilizzo del digestato agroindustriale ai fini agronomici	SI
Stima della perdita (20%) in fase di stoccaggio della quota di azoto al campo di origine non zootecnica	NO
<b>MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE</b>	
<p>L'indicazione della stima della perdita per volatilizzazione della quota del 20% di azoto di origine non zootecnica in fase di stoccaggio è già fornita dal decreto nazionale (DM 25.2.2016), come notificato alla Commissione europea. Tale riduzione costituisce un presa d'atto della condizione che si manifesta in modo analogo, e che viene già applicata, nel caso degli effluenti di allevamento. Per questi ultimi si applica una riduzione del 28% tra l'azoto presente nell' "escreto" e quello che viene distribuito sui terreni al termine del ciclo dell'effluente produzione-stoccaggio-distribuzione.</p> <p>Va altresì considerato che le procedure stabilite con il precedente Programma d'Azione regionale prevedevano che, qualora vi fosse differenza tra la quantità di azoto immesso con le matrici nel digestore e quello che veniva utilizzato ai fini agronomici, fosse presentata una relazione tecnica idonea a giustificare la perdita azotata. Pertanto, dal punto di vista ambientale, non risulta esservi una modifica delle pressioni ambientali.</p>	
Specifiche tecniche per lo stoccaggio di matrici diverse dagli effluenti e acque reflue	SI
<b>EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO</b>	
Introduzione di allevamento dei reflui provenienti dall'allevamento ittico tra gli effluenti	NO
<b>MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE</b>	
<p>L'inclusione nella categoria degli effluenti di allevamento è effettuata in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del DM 25.2.2016 che, a sua volta, inserendo detto materiale tra gli effluenti, rettifica la sua esclusione attuata dal previgente DM 7.4.2006.</p> <p>La parte solida dei reflui dell'allevamento ittico si compone essenzialmente di cibo non consumato, deiezioni prodotte dal metabolismo dei pesci, solidi trasportati nell'impianto dal flusso di acqua in entrata</p>	

